

Legge regionale 29 gennaio 1985 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).

Art. 67

Finanziamento straordinario al Comune di Arta Terme(1)

In relazione alle particolari esigenze di valorizzazione turistica del territorio comunale, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Arta Terme un finanziamento straordinario di lire 300 milioni nell' anno 1985, da utilizzarsi per le finalità istituzionali del Comune medesimo.

(2)

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1985. Detto onere fa carico al capitolo 5405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.

Note:

1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 46, primo comma, L. R. 25/1985

2 Primo comma sostituito da art. 46, primo comma, L. R. 25/1985